



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D.D.G. n. 405

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- VISTO il contratto d'appalto (Rep. 377/2021) avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica informatica e audio video presso le aule didattiche dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, ormai scaduto in data 01/06/2023 e attualmente in regime di *prorogatio*;
- TENUTO CONTO che negli ultimi anni, a seguito dell'incremento delle attività didattiche svolte attraverso l'ausilio di infrastrutture digitali (piattaforma di e-learning, Pc, Videoproiettori, ect.) nonché a seguito dell'attivazione dei tirocini formativi attivi (TFA), dell'assegnazione all'UMG, quale sede per lo svolgimento dei test di ingresso al corso di studio di Medicina e Chirurgia e dei test per l'accesso alla scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia (SSAM), le attività di assistenza tecnico informatica alla didattica hanno subito un notevole incremento, con conseguente aumento anche dei costi per l'Università;
- TENUTO CONTO che è emersa, nell'ambito del sopra descritto servizio di assistenza tecnica informatica alla didattica, l'esigenza di prevedere anche una gestione informatizzata del planning della didattica e gestione condivisa delle aule didattiche, delle sale multimediali, ect.;
- TENUTO CONTO che il personale tecnico-amministrativo, in forza presso l'Ateneo, in possesso dei requisiti tecnici e formativi per svolgere tale servizio, risulta insufficiente e, quindi, non in grado di garantire con la dovuta tempestività e continuità tali servizi;
- CONSIDERATO che il servizio di assistenza tecnico-informatica e audio-video per le attività didattiche rappresenta un servizio essenziale per l'Università, in quanto finalizzato al corretto svolgimento della primaria missione e che lo stesso nel corso degli anni accademici potrà subire variazioni in conseguenza di sopravvenute esigenze didattiche, seminariali ect.;



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

- TENUTO CONTO quindi, dell'essenzialità ed imprescindibilità del servizio per l'Università e della contestuale impossibilità di garantirlo con personale dipendente, si rende necessario affidare il servizio a soggetti esterni;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13/06/2023, con la quale è stato autorizzato l'affidamento del servizio di assistenza tecnica ed informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali dell'Università;
- VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei Contratti Pubblici" di seguito denominato anche Codice degli Appalti e/o Codice ed i relativi allegati che, entrati in vigore il 1° aprile 2023, hanno acquistato efficacia a partire dal 1° luglio 2023;
- VISTO l'art. 224, comma 2, lett. c) del codice, in base al quale le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, del DL n. 76/2020, originariamente previste a carattere temporaneo, acquistano efficacia permanente;
- VISTA la legge n. 135/2012 e s.m.i., che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Universitarie, di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- VISTO il comma 583 della Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), che prevede l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito;
- VERIFICATO che al momento non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e s.m.i., né Accordi Quadro, né Sistemi Dinamici di Acquisizione, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli necessari all'Ateneo, per cui si ritiene che sussistano le condizioni per procedere all'affidamento e all'esecuzione di un appalto autonomo;



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

- CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- ATTESO che, secondo quanto disposto dall'art. 62, comma 5, del Codice e dall'Allegato II.4 al Codice medesimo, l'Università è Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del Codice stesso e, pertanto, può procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture, tra l'altro, senza limiti di importo;
- VISTO l'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 che recita espressamente: *"1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali, debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. (. . .) Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. 3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario"*.
- VISTO l'art. 2, lett. n) dell'Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023, che definisce l'accordo quadro come *"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"*.
- CONSIDERATO che l'istituto dell'accordo quadro risponde, pertanto, all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione della spesa ed alla semplificazione dei rapporti contrattuali tra l'Ateneo e l'Appaltatore;
- RITENUTO di dover determinare la durata dell'accordo quadro in 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, durante i quali l'Università potrà stipulare specifici appalti con l'operatore economico, risultato aggiudicatario dell'Appalto. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il valore massimo stimato, non sia stato ancora esaurito, la durata del contratto potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, senza aumento dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
- RITENUTO inoltre, di prevedere negli atti di gara che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per ulteriori sei mesi;

**RITENUTO** altresì, di prevedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, negli atti di gara la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

**TENUTO CONTO** che, per l'espletamento del servizio de quo, i costi della sicurezza necessari ad eliminare i rischi da interferenza di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati quantificati in euro 40.000,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non soggetto a ribasso e che a tal fine è stato predisposto il D.U.V.R.I.;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, si è provveduto a stimare i costi della manodopera non soggetti a ribasso, in euro 3.398.689,30, prendendo a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – Ottobre 2023 e la quantità dei servizi richiesti;

**VISTO** l'art. 14, comma 16 del Codice, che espressamente prevede: *“Per gli accordi quadro o per i sistemi dinamici di acquisizioni, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'Iva del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.”*;

**CONSIDERATO** che il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad euro 4.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il valore/quantitativo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Università; infatti, l'importo effettivo del contratto sarà determinato dalla somma dei singoli contratti attuativi che saranno perfezionati nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'Università nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Appaltatore si impegna ad eseguire i singoli ordini di volta in volta richiesti dal servizio, nel periodo di durata dell'accordo quadro e fino alla concorrenza massima dell'importo predetto;

**RILEVATO** che l'importo dell'accordo non impegna l'Università a stipulare contratti attuativi, trattandosi di un plafond massimo di spesa; l'Università, quindi, non assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità dei singoli contratti attuativi né l'Appaltatore avrà a pretendere per la minore richiesta di contratti attuativi rispetto a quanto previsto negli atti di gara;



## *Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

- RILEVATA** l'esigenza per l'Università di addivenire tempestivamente all'affidamento del servizio *de quo*, alla presente procedura di gara trova applicazione l'inversione procedimentale prevista e disciplinata dall'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa;
- VISTO** l'art. 58, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 che recita espressamente: *“Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e fornitura. 2. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. (. . . )*
- RITENUTO** in relazione alla disposizione normativa sopra richiamata che il servizio da affidare essendo composto da prestazioni uniformi per genere e specie, di non procedere alla suddivisione in lotti della gara, ciò anche in considerazione che un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle progettualità;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo quadro si dovessero verificare particolari condizioni di natura oggettiva che potrebbero determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire; ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati dal medesimo art. 60, comma 3, lett. b), come specificato nel disciplinare di gara;
- TENUTO CONTO** che negli atti di gara è stato previsto quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 36/2023. Gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;
- TENUTO CONTO** che per la categoria merceologica oggetto del presente appalto non è stato elaborato alcun CAM;
- TENUTO CONTO** che, ai fini della partecipazione alla gara sono richiesti i requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV – Capo II del D.lgs. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti meglio descritti nel disciplinare di gara;
- TENUTO CONTO** che l'Ateneo si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto, anche, in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarlo qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, ai sensi



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

dell'articolo 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, di sospendere, di rinviare o annullare l'intero procedimento, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.

TENUTO CONTO che l'Ateneo si riserva, altresì, la facoltà di revocare la procedura di gara e il conseguente affidamento del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, qualora dovessero intervenire, nella vigenza del contratto, per il presente servizio Convenzioni Consip, ai sensi della Legge 94/2012 e la Legge 135/2012 le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsentisse ad una modifica in linea con dette condizioni;

RITENUTO ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 36/2023, di prevedere nella documentazione di gara la c.d. clausola sociale al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti ed imporre all'aggiudicatario dell'appalto l'applicazione delle disposizioni previste dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con la propria organizzazione di impresa;

RITENUTO necessario, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, richiedere, data la specificità della prestazione, la previa effettuazione di un sopralluogo preliminare dei siti interessati dall'espletamento del servizio de quo, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi;

RITENUTO ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 119 del codice di ammettere il ricorso al Subappalto e di vietare il subappalto del subappalto, in considerazione della complessità e specificità del servizio nonché dell'essenzialità dello stesso per la finalità primaria dell'Università;

VISTO l'art. 27 del Codice sulla "Pubblicità legale degli atti" che statuisce: *"la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85 (. . .) 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici."*;

VISTA la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 con la quale l'ANAC ha deliberato le regole operative per gli obblighi in materia di pubblicità legale;

VISTO in particolare, l'art 3 della predetta delibera che statuisce che gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione;



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

- ATTESO che la procedura di gara sarà espletata mediante la piattaforma U\_BUY modulo Appalti & Affidamenti AA, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, certificata ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Codice ed inserita nel registro delle Piattaforme di approvvigionamento digitale Certificate tenuto dall'ANAC;
- VISTO l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce: *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;*
- VISTO l'art. 14, comma 4 del Codice, che espressamente prevede: *“Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventi opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. (. . .)”*
- CONSIDERATO che il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad euro 5.340.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e comprensivo dell'eventuale incremento di cui all'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e dell'opzione di cui all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2024;
- RITENUTO di indire una procedura aperta, telematica e sopra soglia, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un operatore economico, ai sensi dell'art. 59 commi 1 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* tramite il quale affidare, mediante specifici appalti il servizio di assistenza tecnica ed informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali, alle condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale. L'affidamento degli appalti specifici da parte dell'Università avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo. L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 36/2023. Alla presente procedura si applica l'art. 107, comma 3 el Codice.;
- VISTO l'articolo 15 del Codice, il quale prescrive che la stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini, nel primo atto di avvio dell'intervento, un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione, selezionato tra i dipendenti di ruolo, assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei



## *Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

requisiti di cui all'allegato I.2 al codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;

- TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Codice, fermo restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante può individuare modelli organizzativi, i quali prevedono la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
- DATO ATTO che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non è rifiutabile e che lo stesso assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi;
- VISTO l'Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Attività del RUP", nel quale vengono elencati i requisiti e le competenze del RUP necessarie ai fini della nomina;
- RITENUTO dunque, di dover nominare un Responsabile Unico del Progetto, tra il personale dipendente dell'Università e in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e delle necessarie competenze professionali in relazione all'affidamento che si intende realizzare;
- CONSIDERATO dunque che l'Ingegnere Rosario Punturiero appare pienamente idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 del Codice;
- RICHIAMATI i compiti che il nominando RUP sarà tenuto ad espletare nell'ambito della procedura, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art. 6 e seguenti dell'Allegato I.2 del Codice;
- RITENUTO inoltre, di nominare, ai sensi dell'art. 15, comma 4 e dell'art. 6 dell'Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento la dott.ssa Anna Daniela Severelli, in servizio presso l'Ufficio Gare – Area Servizi Tecnici e Negoziali – in possesso dei necessari requisiti ed esperienza professionale, necessari per l'espletamento del predetto incarico;
- ATTESO che, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, sarà individuato un Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva e un Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Codice e della disciplina contenuta nel Capo II "Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture" dell'Allegato II.14 del Codice;
- VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 16 del Codice degli Appalti, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra





## *Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

l'altro, del Responsabile Unico del Progetto e del responsabile di procedimento per la fase di affidamento;

VISTO

l'art. 45, comma 1 del D.lgs. 36/2023 che recita espressamente: *“Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.”* Al comma 2 si prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.”* Al comma 3 si stabilisce che *“L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*

ATTESO

che *“il comma 3 stabilisce che gli incentivi per funzioni tecniche (pari all'80 per cento delle risorse di cui al comma 2) sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile. ..omissis..”* (Relazione al Codice dei Contratti del C.d.S.).

VISTO

ancora, il comma 4 dell'art. 45 del codice che definisce e limita la corresponsione dell'emolumento poiché: *“L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5...omissis... Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale”*



## Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

CONSIDERATO che gli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 previsti per questa procedura di gara sono pari a € 80.800,00, da imputare al medesimo capitolo di spesa cui il contratto si riferisce;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento sarà nominata la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo in fase di programmazione, di affidamento e di esecuzione;

RITENUTO di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento del servizio de quo

QUADRO ECONOMICO			
A	SERVIZI A BASE D'APPALTO	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO STIMATO PER LA DURATA DI 48 MESI
A.1	ASSISTENZA TECNICA/INFORMATICA PRESSO LE AULE DIDATTICHE DELL'UNIVERSITÀ	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 10.000,00	€ 40.000,00
A. TOTALE SERVIZIO			€ 4.040.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Proroga Tecnica (6 mesi)		€ 500.000,00
B.2	Variazione del quinto d'obbligo		€ 808.000,00
B.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (B1+B2)		13.080,00
B.2	IVA 22% su importo A e B1+B2+B3		€ 1.179.437,60
B.3	Contributo ANAC		€ 880,00
B.4	Incentivo ex art 45 D.lgs. 36/2023		€ 80.800,00
B.5	Spese Commissione di gara		€ 4.000,00
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 2.586.197,60
IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 6.626.197,60

### DISPONE

ART. 1 le motivazioni di cui al preambolo sono da intendere parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

ART. 2 di autorizzare l'indizione di una procedura aperta, telematica e sopra soglia, ai sensi degli artt. 71 e 83 del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 3, del d.lgs. 36/2023, con un solo operatore economico, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023, per l'importo complessivo stimato di euro 4.040.000,00 oltre Iva.

ART. 3 di dare atto che l'importo a base di gara è quantificato in complessivi euro 4.040.000,00, inclusi i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari a complessivi euro 3.398.689,30 e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 40.000,00, oltre Iva come per legge.



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

- ART. 4 di stabilire che l'Accordo Quadro avrà una durata massima di mesi 48, più eventuali 6 mesi di proroga tecnica.
- ART. 5 di stabilire che al presente appalto si applica l'inversione procedimentale prevista e disciplinata dall'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa.
- ART. 6 di autorizzare l'Area Servizi Tecnici e Negoziati dell'Ateneo ad espletare la procedura di gara aperta, telematica a rilevanza comunitaria, 71 e 83 del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 3, del d.lgs. 36/2023, con un solo operatore economico, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023, per l'importo complessivo stimato di euro 4.040.000,00 oltre Iva.
- ART. 7 di approvare, a tal fine tutti gli atti gara, nonché la documentazione tecnica predisposta con i relativi allegati, il quadro economico dell'appalto, per l'importo complessivo di euro 6.626.197,60.
- ART. 8 di dare atto che l'importo stimato, ai sensi dell'art. art. 14 del codice, a base di gara è quantificato in complessivi euro 5.348.000,00 al netto di Iva, come per legge.
- ART. 9 di stabilire che l'incarico di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del codice e secondo i requisiti di cui all'allegato I.2, sarà assolto dall'Ingegnere Rosario Punturiero, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziati dell'Ateneo.
- ART. 10 di conferire l'incarico di Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023, alla dott.ssa Anna Daniela Severelli, in servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziati dell'Ateneo.
- ART. 11 di accantonare, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, l'importo di € 80.800,00, pari al 2% dell'importo della presente procedura, per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche.
- ART. 12 di riservarsi la facoltà: 1. di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua; 2. di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; 3. di non procedere – a proprio insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.



## *Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

- ART. 13 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, di riservarsi, altresì, la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, dall'accordo quadro e degli appalti specifici, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, qualora dovessero intervenire, nella vigenza del contratto, per il presente servizio, Convenzioni Consip, le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsentisse ad una modifica in linea con dette condizioni.
- ART. 14 di ammettere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 119 del codice, il ricorso al Subappalto e di vietare il subappalto del subappalto, in considerazione della specificità della fornitura nonché dell'essenzialità dello stesso per la finalità primaria dell'Università.
- ART. 15 di dare atto che trattandosi di un accordo giuridicamente non vincolante per l'amministrazione non è richiesta la copertura finanziaria dell'importo stimato. La copertura finanziaria sarà richiesta in relazione alla sottoscrizione di ogni singolo appalto specifico.

Catanzaro, 25/3/24

**Il Direttore Generale**  
Dott. Roberto Sigilli